

COMUNE DI MEDE

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11225

Data 07-03-2018

DEL. N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di marzo alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente con avviso scritto notificato a norma di legge e di regolamento, sotto la presidenza del Sig. SIMONE ANNIBALE FERRARIS:

RISULTANO PRESENTI:

GUARDAMAGNA GIORGIO	P	DAGLIO ANDREA	P
CEI PATRIZIA	P	CARENA WALTER	P
BERTASSI GUIDO	P	BERTARELLO ANTONELLA	P
GREGGIO MICHELA	P	DONATO MAURIZIO	P
BOLZONI MORENO	P	VERONESE MASSIMO	P
CARENA FABRIZIO	P	ZAMBRUNO LOREDANA	P
FERRARIS SIMONE ANNIBALE	P		

con l'intervento del Segretario dott. Riera Dott. Sergio

Il Presidente, assunta la Presidenza, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

Relaziona il presente punto all'ordine del giorno il Consigliere Capogruppo di Maggioranza sig.^{ra} Michela Greggio.

Sentito l'intervento del Consigliere Antonella Bertarello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 il termine per deliberare il bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2018 è stato differito al 31/03/2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare, in materia di TASI:

- l'articolo 1, co. 14, modificando l'articolo 1, co. 669 della L. 147/2013 (di Stabilità 2014) ridefinisce il presupposto impositivo della TASI e ne abolisce l'applicazione sui fabbricati adibiti ad abitazione principale (eccetto quelli classificati nelle categorie catastali A1 – A8 – A9): *“Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e*

dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

- l'articolo 1, co. 17, modificando l'articolo 1 della L. 228/2012 (di Stabilità 2013) introduce variazioni relative al Fondo di Solidarietà Comunale al fine di tenere conto delle nuove esenzioni in materia di IMU e TASI;

VISTO l'articolo 1, co. 26 della L. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, co. 37, lett. a) della L. 205/2017, che stabilisce che *"al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"*;

CONSIDERATO:

- che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che dal 2016 il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- che per l'anno di imposta 2015 le aliquote del Tributo sui Servizi indivisibili erano state fissate esclusivamente sulle abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A/1 – A/8 –A/9) e che il tributo non era stato introdotto per tutte le altre categorie già rientranti nell'applicazione dell'IMU;

VALUTATO CHE:

- sulla base delle disposizioni dell'art. 1, co. 14 della L. 208/2015 il Comune di Mede non può confermare l'aliquota del Tributo sui Servizi indivisibili per le abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A/1 – A/8 –A/9) già introdotta per l'anno 2015, essendo tale categoria di immobili esente dal tributo;
- sulla base delle disposizioni dell'art. 1, co. 26 della L. 208/2015 il Comune di Mede non può introdurre il tributo per tutte le altre categorie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, essendo sospesa l'efficacia delle deliberazioni che prevedono aumenti delle aliquote rispetto a quelle applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale deve comunque approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 12/02/2018;

VISTO il parere favorevole espresso dai Funzionari Responsabili in ordine alle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n.9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Antonella Bertarello, Maurizio Donato, Massimo Veronese e Loredana Zambruno)

DELIBERA

1. **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione al Tributo sui Servizi Indivisibili, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

non applicato nel 2018 nel Comune di Mede, a seguito dell'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e della non applicabilità dell'imposta agli altri fabbricati, in quanto non introdotta nel 2015 e non adottabile nel 2018, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali.

2. **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

SUCCESSIVAMENTE

DI DICHIARARE n.9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Antonella Bertarello, Maurizio Donato, Massimo Veronese e Loredana Zambruno) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MEDE

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
in merito alla deliberazione avente per oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2018

SETTORE FINANZIARIO

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 02-03-2018

Il Responsabile della P.O Settore Finanziario
(f.to Raffaella Arioli)

SETTORE FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra.

Data 02-03-2018

Il Responsabile della P.O Settore Finanziario
(f.to Raffaella Arioli)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to CEI PATRIZIA

*F.to FERRARIS SIMONE
ANNIBALE*

F.to Riera Sergio

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 19-03-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al 03-04-2018

IL SEGRETARIO

F.to Riera Sergio

Data 19-03-2018

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DATA _____

IL SEGRETARIO

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA** il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO

F.to Riera Sergio